



## AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI

### LAVORO AGILE PER LAVORATORI DISABILI

Fino al 30 aprile i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori con gravi patologie e ridotta capacità lavorativa hanno priorità al lavoro agile.

### LAVORO AGILE

Durante i sei mesi di emergenza, dichiarati dal governo lo scorso 31 gennaio 2020, le aziende potranno ricorrere a modalità di lavoro agile senza l'accordo individuale.

### FSBA (fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato)

Per le imprese artigiane (di qualsiasi dimensione) che applicano i contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai è possibile accedere al FSBA. Le caratteristiche per potere accedere alla prestazione COVID19 CORONAVIRUS sono le seguenti: calo di attività lavorativa subordinata all'emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell'arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni 120 giorni per settimana lavorativa di 6 giorni). Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti, purché assunti in data antecedente al 26 febbraio di quest'anno. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neocostituite, purché già attive prima del 26 febbraio. L'intervento sarà sottoposto a monitoraggio da parte di FSBA per accertarne la reale necessità e monitorare la sua sostenibilità economica. Ai lavoratori aspetta il riconoscimento di una indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72. Novità introdotta dal decreto, viene garantita l'erogazione dell'assegno, con finanziamento dello stato per 80 milioni di € che verranno trasferiti ai fondi bilaterali.

### CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)

Per le aziende Industriali è prevista la possibilità di utilizzo della cassa integrazione ordinaria con la causale "Emergenza Covid-19" per 9 settimane a decorrere da 23 febbraio e da effettuarsi entro agosto 2020, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale di 90 giorni purché i lavoratori risultino assunti al 23 febbraio 2020. La consultazione sindacale e l'esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni successivi all'invio della comunicazione preventiva. Il trattamento di integrazione salariale è pari all' 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, importo che non può superare gli importi massimali mensili che l'INPS stabilisce annualmente, che per il 2020 sono stabiliti in € 998,18 per retribuzioni mensili pari e inferiori a € 2.159,48 mentre se superiori € 1.199,72.

### FIS (Fondo Integrazione Salariale)

Per le aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti non incluse nella normativa prevista per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria per i quali non sono stati costituiti fondi bilaterali di solidarietà settoriali, possono richiedere l'assegno ordinario con causale "Emergenza Covid-19" attraverso il FIS (Fondo integrazione salariale) per 9 settimane, a decorrere da 23 febbraio e da effettuarsi entro agosto 2020, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale di 90 giorni purché i lavoratori risultino assunti al 23 febbraio 2020. La consultazione sindacale e l'esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni dell'invio della comunicazione preventiva. Le prestazioni riconosce un'integrazione salariale pari all' 80% delle retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, importo che non può superare gli importi massimali mensili che l'INPS stabilisce annualmente, che per il 2020 sono stabiliti in € 998,18 per retribuzioni mensili pari e inferiori a € 2.159,48 mentre se superiori € 1.199,72.

## CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – COVID19

### Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

### Soggetti esclusi

- Datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

### La prestazione

- Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
- Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

### Requisiti

- Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

- le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;
  - il contributo addizionale;
  - la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
- 

## AZIENDE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI CASSA STRAORDINARIA (CIGS)

Possono presentare la domanda di cassa integrazione ordinaria con procedura semplificata, per un periodo massimo di 9 settimane, previa adozione da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione del trattamento di cassa integrazione straordinaria.

---

## AZIENDE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI ASSEGNO DI SOLIDARIETA' FIS

Possono presentare domanda di assegno ordinario-Fis con procedura semplificata, per un periodo massimo di 9 settimane, previa adozione da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione del trattamento di assegno di solidarietà.

---

## DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, NASPI E DisCOLL

Per gli operai agricoli viene prorogato al 1 giugno 2020 il termine per la prestazione delle domande di Disoccupazione Agricola relativa all'anno 2019. Per le domande di Naspi e DisColl viene ampliata da 68 a 128 giorni il termine di presentazione della domanda per eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatasi nel corso di tutto il 2020.

---

## STOP LICENZIAMENTI

Per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 data di entrata in vigore del decreto e precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazione economiche o giustificato motivo oggettivo.

---



## CONGEDI PARENTALI e PERMESSI EX L.104/92

### CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

#### Beneficiari

##### - **Lavoratori dipendenti privati**

Chi sono

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

*Come fare domanda:*

- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n.

151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.

- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

##### - **Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS**

Chi sono

- Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
  - Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
  - Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
- Come fare domanda:*
- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

#### **Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS**

Chi sono

- Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

*Come fare domanda:*

- I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo

dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

- I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

#### **IMPORTANTE:**

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  - se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
- È possibile cumulare:
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
  - nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

#### **PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19**

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

*Chi sono i beneficiari*

Lavoratori dipendenti Privati che assistono un familiare con handicap grave.

*Come fare domanda*

- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
- Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
- I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.